INFORMAZIONE, DOVERI, PUBBLICITÀ: IL GIOCO DELLE TRE CARTE

(Milanofil, 11 aprile 2015)

Cari amici dell'Usfi, buon pomeriggio.

Mi è stato chiesto, per il mio intervento a questo seminario promosso dal Consiglio diretivo dell'Unione Stampa Filatelica Italiana, di affrontare qualche aspetto della deontologia del giornalista partendo dall'esperienza che ho maturato, dal 2001 al 2013, prima come consigliere regionale e poi come segretario dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

Lo ammetto: il titolo di questo breve intervento è un gioco di parole. Una necessaria semplificazione. Le tre Carte cui faccio riferimento sono ovviamente la Costituzione (e in particolare l'articolo 21), la norma fondamentale - entrata in vigore il primo gennaio 1948 - che nell'ordinamento italiano delinea lo "statuto dell'informazione"; la Carta dei doveri del giornalista (sottoscritta dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa, che è poi il sindacato dei giornalisti, l'8 luglio 1993); il Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria, firmato il 14 aprile 1988 da Ordine dei giornalisti, Fnsi, agenzie di pubblicità e di pubbliche relazioni.

Ma le Carte dei giornalisti, in realtà, sono una miriade. Anzi, per restare nel nostro campo di azione, una vera collezione. Poiché è sabato pomeriggio e non voglio risultare particolarmente barboso, in questa sede mi limiterò a citarle: la Carta di Treviso, che è stata firmata nel 1990 e poi è stata rafforzata nel 1995 e aggiornata nel 2006, impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei

confronti dei minori.

La Carta di Perugia (1995) detta norme su informazione e sanità. Di cosa tratti la Carta informazione e sondaggi (del 1995) lo si coglie intuitivamente: e vi ricordo che, nelle regioni in cui si vota il prossimo 31 maggio, in queste settimane viene applicata la legge sulla par condicio. Di rilievo sono senza dubbio poi il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (del 1998) e il Testo unico sulla privacy (del 2003). Esistono anche la Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa (del 2011); la Carta dei doveri dell'informazione economica (approvata nel 2005 e aggiornata nel 2007); il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni commento degli avvenimenti sportivi (del 2008); la Carta di Roma (sempre del 2008) per i rifugiati e richiedenti asilo; la Carta di Firenze (del 2011, che punta a tutelare la dignità dei collaboratori) e la Carta di Milano (del 2013, che invita a osservare la massima attenzione nei confronti dei cittadini privati della libertà). Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

A questo punto torno alla nostra bussola, la Carta Costituzionale. L'articolo 21 sottolinea che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Insomma la Costituzione tutela ogni forma di diffusione: e pertanto anche immagini, filmati, dipinti, musica, atti simbolici. "La protezione dell'articolo 21 - ricordano Caterina Malavenda, Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani nel volume "Le regole dei giornalisti - Istruzioni per un mestiere pericoloso" (e sottolineo "pericoloso") - abbraccia la stampa di cultura e

opinione, ma anche quella di costume; tutela l'informazione politica, ma anche la cronaca rosa. Costituisce un'eccezione l'informazione pubblicitaria, che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto non possa ricondursi nell'alveo della disposizione costituzionale".

Orbene: a fronte del "diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà d'informazione e di critica", che non significa libertà di scrivere tutto quello che si vuole, corrisponde un diritto all'informazione di cui sono titolari i cittadini-lettori, che è pure un diritto a non essere imbrogliati. Su questo presupposto, la codificazione deontologica ha introdotto il principio dell'essenzialità dell'informazione, che obbliga l'attività giornalistica a sottoporre continuamente a verifica tutto ciò di cui si occupa.

Va da sè, come stabilisce l'articolo 48 della legge 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista, che "gli iscritti all'Albo, negli elenchi o nel registri dei praticanti, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare". Procedimento disciplinare che viene avviato dal Consiglio regionale territoriale di disciplina, cui l'iscritto appartiene. Le sanzioni, in un crescendo rossiniano, sono l'avvertimento, la censura, la sospensione e, ahinoi, la radiazione.

L'Albo.

Dobbiamo la legge sull'ordinamento della professione a Guido Gonella, veronese, giornalista e uomo politico, che il 17 settembre 2005, nel centenario delle nascita, è stato

celebrato con un francobollo da 45 centesimi. E proprio Gonella (1905-1982) è stato il primo presidente dell'Ordine, l'ente che, se da un lato garantisce la libertà dei giornalisti, dall'altro li impegna a osservare precise regole etiche.

Professionisti e pubblicisti.

L'articolo 1 della legge 69/1963 ci ricorda che sono giornalisti professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e la professione di giornalista. Sono invece continuativo pubblicisti coloro che esercitano attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Orbene, l'esperienza quotidiana ci dice che molti pubblicisti sono più "professionisti" di molti professionisti. A questo proposito va sottolineato che nei giorni scorsi il Tribunale di Enna ha assolto due pubblicisti, Josè Trovato e Giulia Martorana, che si erano rifiutati di rivelare una loro fonte ed erano stati incriminati per favoreggiamento. In questo modo si sancisce un principio fondamentale: anche i pubblicisti hanno diritto al segreto professionale che, secondo la Procura, si sarebbe dovuto riconoscere esclusivamente ai professionisti. E va riconosciuto all'Usfi il merito di aver inserito già da tempo, nel proprio statuto, l'equiparazione delle due categorie.

En passant ricordo che per poter presentare la domanda d'iscrizione all'elenco dei pubblicisti bisogna documentare due anni di attività. Per attività giornalistica s'intende quella contraddistinta dall'elemento della creatività da parte di chi provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie. Insomma, serve sempre la mediazione rispetto al fatto di cui si acquisisce conoscenza. Aggiungo, ai fini

dell'iscrizione all'Albo, che l'attività giornalistica dev'essere sempre regolarmente retribuita.

Ma la retribuzione è condizione indispensabile pure per la permanenza dell'Albo. Nel novembre 2010 il Consiglio nazionale dell'Ordine ha respinto il ricorso, avverso la cancellazione dall'Albo, presentato da un pubblicista, che aveva motivato l'assenza di retribuzione con il fatto di avervi rinunciato volontariamente. E nel 2009 è stata dichiarata legittima la cancellazione di un religioso che svolgeva gratuitamente attività giornalistica per la Congregazione cui appartiene.

La Carta dei doveri.

Dunque, come autori di articoli e interviste pubblicati sui quotidiani, sui periodici, in radio, in tv e sul web, abbiamo il diritto insopprimibile (così recita l'articolo 2 della legge professionale) alla libertà d'informazione e di critica. Ma la Carta dei doveri del giornalista (approvata a Roma l'8 luglio 1993) ci pone degli obblighi assai precisi.

In particolare si sottolinea che "il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale".

Ancora: "Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli alla completa ricostruzione dell'avvenimento". Molto preciso, e merita un'attenta riflessione, è pure il dettato relativo alla scelta delle immagini: "(Il giornalista) non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o

comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale". Infine: "Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose".

Dovere di rettifica.

L'articolo 2 della legge professionale impone al giornalista "l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati". La Carta dei doveri impone al giornalista l'obbligo di verificare la notizia che pubblica e, soprattutto, quando apprende che è inesatta o non vera, ha l'obbligo di rettificarla. Attenzione: l'obbligo sussiste anche in assenza di una specifica richiesta e riguarda "le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".

Messaggio giornalistico e pubblicità occulta.

Il Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria del 1988 precisa che "il cittadino è titolare del diritto ad una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è - ciascuno per la sua parte - delle categorie professionali delle comunicazioni di massa". Ancor più stringente quest'altra norma: "Il lettore o lo spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attiovità redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri".

La Carta dei doveri del 1993 ribadisce che "i cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli". Attenzione: i messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. La Carta vieta al giornalista di "prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale". A meno che, ha ribadito il Consiglio nazionale dell'Ordine nel febbraio 2011, "non si perseguano fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici o comunque privi di carattere speculativo". E ancora: "Una notizia che descrive un prodotto commerciale senza alcun valutazione, che non sia celebrativa, costituisce di fatto pubblicità occulta".

Benefits.

La Carta dei doveri (che, lo ricordo, risale al 1993) è ancora più puntuale sotto il profilo dei benefits: "Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale".

Minori.

Il primo documento deontologico a vedere la luce in Italia è stata, come ho ricordato sopra, la Carta di Treviso, anche per la forte pressione dell'opinione pubblica e per l'attiva partecipazione alla stesura da parte di un'associazione - Telefono Azzurro - particolarmente attenta alla tutela dei minorenni. Qui basta ricordare tre punti del Vademecum

pubblicato nel 1995.

Primo: "Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste, in fatti di cronaca la cui diffusione influenzare possa negativamente la sua crescita, deve essere garantito Per esempio deve essere evitata la l'assoluto anonimato. pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga". Secondo: "Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità". E, attenzione, "ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori". Infine: "Nel caso di comportamenti lesivi autolesivi - come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa - posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei di particolari cronaca che possa provocare effetti suggestione o di emulazione".

L'esperienza quotidiana come lettori o telespettatori o utenti del web ci dice come queste semplici norme vengano continuamente aggirate.

Credo di aver messo fin troppa carne al fuoco. Grazie a tutti per l'attenzione e la pazienza. E buon lavoro.

Claudio Baccarin